



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO**

**LINEE GUIDA PER OPERATORI SOCIOSANITARI E FORZE DI POLIZIA
IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 403 COD. CIV.
(DECORRENZA 22 GIUGNO 2022)**

DIRETTIVA N. 2/22

PROT. N. 499/2022 DEL 23 MAGGIO 2022

1) IL NUOVO ART. 403: ENTRATA IN VIGORE.

a) La legge 26.11.2021 n. 206 ha modificato il testo dell'art. 403 cod. civ. ("*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*").

La nuova disposizione, nel testo modificato, entrerà in vigore il **22 giugno 2022**.

b) La norma introduce, sia per gli operatori precedenti che per l'autorità giudiziaria, specifici ed inderogabili obblighi procedurali, da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato allontanato e posto in sicurezza. È, perciò, necessario che tutti gli operatori che possono trovarsi nella necessità di provvedere in via emergenziale alla protezione di un minore ne siano consapevoli e siano preparati all'applicazione della nuova normativa.

c) Rinviamo alla lettura integrale della nuova formulazione dell'art. 403, si riporta, per brevità, e per quanto di interesse in questa sede, il testo dei commi 1-2-3-7:

1. *"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.*

2. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento correddato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

3. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

(...)

7. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i

decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

2) I PRESUPPOSTI APPLICATIVI

a) Al primo comma dell'art. 403 vengono chiariti i presupposti che giustificano l'intervento della pubblica autorità:

- I. minore moralmente o materialmente abbandonato, oppure esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica;
- II. emergenza di provvedere, la quale può essere intesa come circostanza negativa improvvisa, imprevista e inaspettata che può comportare conseguenze gravi se non gestita o contenuta con immediatezza, e che richiede una messa in sicurezza del minorenne da realizzare immediatamente senza possibilità di attendere i tempi occorrenti per una decisione del giudice.

b) Appare necessario chiarire che, a parere di questo Ufficio, si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 403 sia in caso di allontanamento del minore da entrambi i genitori, sia in caso di allontanamento del minore da un solo genitore, e quindi anche nei casi in cui un minore viene allontanato insieme con un genitore dall'altro (si pensi alle frequenti ipotesi di collocamento in comunità di tipo familiare della madre insieme con il minore con allontanamento dal solo padre presunto maltrattante), questo al fine di riconoscere tutela anche ad uno solo dei genitori che abbia subito l'allontanamento.

Pertanto, anche in questi casi (ad es.: quando un genitore si allontana dall'altro conducendo con sé il figlio minore, e chiede alle forze dell'ordine o alle reti antiviolenza di essere accolto presso una struttura protetta) si procederà – da parte dei servizi sociosanitari o delle forze dell'ordine cui la donna-vittima si rivolge – ad emettere un formale provvedimento di collocamento ai sensi dell'art. 403 cod. civ., attivando la procedura (e rispettando la tempistica) prevista dalla citata disposizione.

3) CHI PUÒ PROVVEDERE: LA PUBBLICA AUTORITÀ

a) La nuova formulazione della norma continua ad attribuire alla “*pubblica autorità*” il potere emergenziale di allontanamento e messa in sicurezza del minorenne abbandonato o esposto a grave pregiudizio. La “*pubblica autorità*” va identificata con l'autorità amministrativa, e dunque, esemplificativamente, il sindaco, gli operatori sociosanitari, le forze di polizia.

b) L'espressione “*a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia*” induce a ritenere che le pubbliche autorità diverse dai servizi sociali si rivolgeranno necessariamente a questi per individuare la collocazione e gli interventi emergenziali occorrenti al minore. Può accadere che la collocazione protettiva emergenziale sia in prima battuta individuata presso soggetti privati (parenti del minore, conoscenti, vicini di casa, ecc.), ma anche in questo caso i servizi sociali dovranno essere coinvolti.

c) L'esercizio del potere conferito dall'art. 403 cod. civ. è anche un dovere per la “*pubblica autorità*”, che è tenuta a garantire la sicurezza del minore rispetto a pericoli gravi ed immediati.

È un potere/dovere attribuito per la salvaguardia di diritti fondamentali e costituzionalmente protetti della persona minorenne, ma all'evidenza incide profondamente su diritti, poteri e facoltà ugualmente fondamentali e

costituzionalmente protetti dei genitori (o dei tutori o altri esercenti la responsabilità genitoriale sul minore).

d) Stante la delicatezza dei valori in gioco, si raccomanda pertanto di consultare sempre preventivamente il pubblico ministero minorile (di seguito: PMM) di turno.

4) MODALITÀ OPERATIVE: IL PROVVEDIMENTO

a) La legge richiede espressamente che vi sia un formale “provvedimento” redatto dalla pubblica autorità che procede (servizi sociosanitari, sindaco, forze di polizia).

b) Le forze di polizia potranno redigere un verbale, che deve necessariamente contenere:

- I. L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o da entrambi i genitori.
- II. L'enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore, e la necessità di procedere in emergenza.
- III. Le generalità complete e la residenza del minore.
- IV. Le generalità complete, residenza (e domicilio abituale, se diverso dalla residenza anagrafica), recapito anche telefonico, dei genitori e degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale (tutore, affidatari).
- V. La menzione della struttura presso cui il minore è stato o sarà consegnato per la sua collocazione protettiva, o del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato in protezione. Nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da dover mantenere segreta la collocazione, tale ultima specificazione potrà essere omessa, con specifica motivazione.
- VI. L'indicazione del servizio sociale di riferimento.

c) Anche se la legge colloca l'avviso orale al PMM in un momento successivo al provvedimento, appare possibile, ed anzi opportuno, che nel verbale si dia atto dell'avviso orale, dell'ora e del nome del magistrato che lo ha ricevuto.

d) Le forze di polizia in ogni caso consegneranno il minore mediante un verbale che menzioni espressamente che si tratta di affidamento ai sensi dell'art. 403 codice civile.

e) Ove siano i servizi sociosanitari a procedere al collocamento in sicurezza del minore, redigeranno un atto (a firma del dirigente, o responsabile delegato), che dovrà contenere gli stessi elementi indicati al precedente punto b).

f) Ove il provvedimento sia emesso dal sindaco, dovrà contenere i medesimi elementi di cui sopra; si ritiene che la motivazione sulle ragioni del collocamento in protezione possa essere fatta, in questa ipotesi, mediante richiamo ad una relazione dei servizi sociali, che dovrà pertanto essere allegata.

5) AVVISO ORALE AL PMM

a) Si richiama l'attenzione sul fatto che il formale avviso orale del collocamento in protezione va dato “*immediatamente*” al PMM competente per la “*residenza abituale*” del minore. In pratica, nella maggioranza dei casi si tratterà di un minore residente e abitante nel distretto di Milano (cioè nelle province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio, Varese), e l'avviso sarà perciò dato telefonicamente al magistrato di turno di questo Ufficio, raggiungibile al numero telefonico:

3476925571

b) Dovrà darsi l'avviso al PMM di Milano anche nel caso di minore anagraficamente residente fuori dal distretto, ma che di fatto qui abita stabilmente; e così pure nel caso di minore di cui non si riesca a stabilire dove abbia la residenza abituale.

c) Nel caso il minore dimori stabilmente fuori dal distretto di Milano, l'avviso orale dovrà essere dato invece al PMM del distretto di dimora abituale.

In caso di dubbio sull'individuazione del pubblico ministero da avvisare gli operanti consulteranno il PMM di turno di Milano per ulteriori indicazioni.

d) Anche i servizi sociosanitari e il sindaco sono tenuti all'obbligo dell'avviso orale.

e) Contestualmente all'avviso telefonico, l'autorità procedente invierà un

SMS sul cellulare del PM di turno (n. 3476925571)

con i dati completi del minore collocato e il riferimento dell'autorità che ha proceduto al collocamento.

6) TEMPISTICA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI

a) Entro le 24 ore successive al collocamento in protezione, la “*pubblica autorità*” deve trasmettere gli atti al PMM competente.

In mancanza, il provvedimento di collocamento in protezione perderà efficacia.

b) Risulta pertanto fondamentale da un lato che il provvedimento contenga l'indicazione dell'orario di collocamento in protezione, e dall'altro che l'atto sia trasmesso al PMM competente entro le ventiquattro ore da quel momento. Farà fede l'ora di inoltro risultante dalla attestazione di invio della e-mail. Si raccomanda pertanto chi opera di verificare che la spedizione sia effettivamente fatta entro il termine previsto.

c) Appare inoltre necessario che sia data precisa indicazione di un riferimento telefonico e di posta elettronica dell'autorità procedente (che verranno utilizzati in caso di richieste ulteriori del PMM ovvero per la trasmissione dell'eventuale provvedimento di revoca).

d) Si sottolinea che il termine è rigoroso e perentorio. Pertanto anche i servizi sociali che normalmente non hanno reperibilità nei giorni festivi e prefestivi dovranno porsi in condizione di osservarlo, prevedendo o istituendo un servizio di reperibilità.

7) DESTINATARIO DEGLI ATTI

a) La trasmissione degli atti va fatta al PMM competente per la dimora abituale del minorenne posto in sicurezza. In proposito si richiama quanto detto sopra circa l'avviso orale.

b) Nel caso sia competente la Procura per i minorenni di Milano, l'invio degli atti dovrà essere fatto esclusivamente all'indirizzo mail:

403.procmin.milano@giustizia.it

Solo in caso di malfunzionamento del sistema, e/o di specifica indicazione data dal PMM di turno (e di cui si farà menzione nella lettera di trasmissione), gli atti potranno essere trasmessi ad altro indirizzo o con altre modalità (ad es., consegna a mano), sempre rispettando il termine di legge.

c) In caso di minorenne avente la residenza abituale al di fuori del distretto di Milano, tenuto conto che si tratta di una fase d'avvio, che sono possibili pertanto diverse interpretazioni delle norme, o che potrebbe risultare necessario provvedere alla protezione di altri minori appartenenti al nucleo familiare, gli operatori e le forze di polizia invieranno gli atti non solo al PMM competente per la residenza abituale del

minorenne messo in protezione, ma anche, per conoscenza, al PMM di Milano (403.procmin.milano@giustizia.it).

8) CONTENUTO DELLA TRASMISSIONE

a) La legge richiede che sia trasmesso *"il provvedimento corredata di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore"*. Questo perché il PMM, nelle successive 72 ore, può e deve valutare:

- se revocare il collocamento in protezione (ad es. perché, meglio valutata la situazione, o ricevute informazioni integrative, il pericolo appare meno intenso od immediato; perché il minore che si era rivolto alle forze di polizia in un momento di crisi ha potuto ricevere l'aiuto necessario a riprendere, senza pericolo, la convivenza con i genitori; perché il genitore che teneva le condotte pericolose si è o è stato allontanato; ecc. ...);
- oppure, in alternativa, se chiedere al tribunale per i minorenni la convalida del collocamento protettivo e gli altri provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale occorrenti per proteggere il minore dal pregiudizio e indirizzare i genitori ad un miglior svolgimento della loro funzione genitoriale.

b) Per poter comprendere ed apprezzare l'entità del pericolo e fare tali valutazioni e scelte in modo sensato e rispettoso dei diritti di tutti il PMM deve avere a disposizione quanti più elementi conoscitivi sia possibile avere nel breve periodo. Inoltre, il tribunale per i minorenni, che entro 48 ore dal ricorso dovrà decidere sulla convalida del collocamento in protezione, per le stesse ragioni ha necessità di avere elementi conoscitivi completi quanto più possibile.

c) La norma specifica che il pubblico ministero può *"assumere informazioni"* e *"disporre accertamenti"*. Tuttavia appare evidente come il termine di 72 ore è estremamente ristretto e che deve essere evitata ogni perdita di tempo, a maggior ragione in quanto molte situazioni che determinano il collocamento in protezione di un minore si verificano nei giorni festivi o prefestivi.

d) Pertanto, le forze di polizia e i servizi sociosanitari si atterranno rigorosamente alle disposizioni che seguono, da intendersi dettate, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 403 cod. civ., per tutti i casi che si presenteranno e senza necessità che siano inviate dal PMM specifiche richieste caso per caso:

- I. Le forze di polizia che abbiano collocato in protezione un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. trasmetteranno entro e non oltre 24 ore, oltre al verbale di collocamento in protezione, al verbale di affidamento e all'annotazione di servizio, tutti gli atti redatti (compresa l'eventuale c.n.r. integrale e gli allegati), e quanto risultante dalle banche dati circa i precedenti penali, giudiziari e di polizia dei genitori.
Sulla lettera di trasmissione o frontespizio avranno cura di indicare, in modo vistoso:

“ART. 403 C.C.”.

Nell'oggetto della e-mail di trasmissione, invece, andrà riportato:

“ART. 403 C.C., seguito da nome e cognome del minore”

Le forze di polizia trasmetteranno inoltre tempestivamente il verbale di collocamento in protezione al servizio sociale competente in base alla dimora abituale del minore.

- II. I servizi sociosanitari che abbiano collocato in protezione un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. trasmetteranno entro e non oltre 24 ore il provvedimento e una relazione psicosociale che dia conto di tutti gli elementi noti sul caso, comprese le prese in carico del minore, dei genitori o dei familiari di riferimento da parte delle strutture sanitarie specialistiche. Nella relazione saranno descritte le condizioni del minore al momento dell'intervento, quanto da lui espresso circa i suoi vissuti, e le prime sommarie valutazioni e proposte del servizio.
Sulla lettera di trasmissione o frontespizio avranno cura di indicare, in modo vistoso:

"ART. 403 C.C."

Nell'oggetto della e-mail di trasmissione, invece, andrà riportato:

"ART. 403 C.C., seguito da nome e cognome del minore"

- III. Anche nel caso di provvedimento delle forze dell'ordine, il servizio sociale, tenuto conto dell'età e condizioni del minore, provvederà ad incontrarlo per ascoltarne e conoscerne i vissuti. Salvo che le condizioni lo impediscano (ad es. stato di detenzione o TSO dei genitori, o altre gravi ragioni), incontrerà i genitori, e potrà incontrare parenti significativi, comunicando per le vie brevi con il PMM e relazionando sinteticamente con urgenza nei termini che il Pubblico Ministero indicherà.
- IV. La pubblica autorità precedente comunicherà immediatamente al PMM ogni circostanza rilevante che sia emersa successivamente alla trasmissione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 403.

9) PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI

- a) Il pubblico ministero, entro le successive 72 ore, provvederà a revocare il collocamento stesso oppure a chiederne la convalida al tribunale per i minorenni.
- b) In caso di richiesta di convalida, sulla stessa deciderà il giudice monocratico del tribunale per i minorenni, entro 48 ore dal deposito del ricorso.
- c) Il tribunale comunicherà il provvedimento al pubblico ministero e all'autorità che ha emesso il provvedimento di collocamento in protezione. Nel caso delle forze dell'ordine, si ritiene che il destinatario del provvedimento sarà l'organo di appartenenza (Comando della Polizia Locale, Questura, Commissariato, Comando della Stazione Carabinieri, ecc.).
- d) La norma non menziona una comunicazione da parte del tribunale per i minorenni al servizio sociale, anche se è presumibile che potrà essere applicata nella prassi.

10) NOTIFICAZIONI

- a) La legge impone al PMM di provvedere entro 48 ore dalla comunicazione del tribunale alla notificazione ai genitori, agli altri esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale del decreto di convalida che contiene anche la fissazione dell'udienza di comparizione degli stessi entro quindici giorni.
- b) E' espressamente prevista la possibilità di avvalersi per le notificazioni della polizia giudiziaria, che potrà essere individuata nella Polizia Locale competente per territorio o, a discrezione del pubblico ministero, nelle forze di polizia che hanno operato il collocamento ex art. 403 cod. civ. o che sono comunque state coinvolte.

c) Per consentire il rispetto di questi termini strettissimi è necessario che fin dai primi atti siano raccolte tutte le informazioni occorrenti ad identificare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, i loro indirizzi e recapiti anagrafici ed effettivi, i numeri di telefono e tutte le informazioni che ne possono agevolare il rintraccio ai fini della notificazione.

11) CHE COSA NON RIENTRA NELL'ART. 403 COD. CIV.: I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I minori stranieri non accompagnati per definizione non hanno in Italia un genitore o una persona che eserciti su di loro la responsabilità genitoriale, e pertanto non rientrano nella previsione dell'art. 403 cod. civ.; per loro dovranno essere seguite le modalità operative vigenti (si rimanda alle Linee guida pubblicate sul sito www.procmin.milano.giustizia.it nella sezione Minori stranieri non accompagnati).

Sul sito internet di questo Ufficio (www.procmin.milano.giustizia.it), nella sezione Direttive, è stato reso reperibile, per quanto di utilità, l'elenco delle Procure per i minorenni d'Italia, con indicazione dei numeri telefonici di reperibilità e degli indirizzi e-mail per la trasmissione degli atti.

Prego tutti i destinatari della presente direttiva di volerla portare sollecitamente a conoscenza dei comandi, uffici ed articolazioni territorialmente dipendenti, raccomandando la diligente ottemperanza a tutte le suddette disposizioni a decorrere dal 22 giugno 2022.

Ringrazio per la consueta fattiva disponibilità e collaborazione.

**Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Milano
Ciro CASCONE**